



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 223/23/CONS

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEL VALORE ECONOMICO DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI (SIC) PER L'ANNO 2021

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 settembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante *“Informativa Economica di Sistema”*, come modificata dalle delibere nn. 235/15/CONS, 147/17/CONS, 161/21/CONS e 114/23/CONS;

VISTA la delibera n. 359/22/CONS, del 12 ottobre 2022, recante *“Chiusura del procedimento per l’accertamento del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2020”*;

VISTA la delibera n. 71/23/CONS, del 16 marzo 2023, recante *“Avvio del procedimento per l’accertamento del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2021”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera z), il Sistema integrato delle comunicazioni come *“il*



settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni e pubblicità online” e all’articolo 51, comma 2, stabilisce che “l’Autorità vigila sull’andamento e sull’evoluzione del sistema integrato delle comunicazioni e accerta, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i risultati, il suo valore economico complessivo e quello dei mercati che lo compongono, dando altresì evidenza delle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in tali mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo. Al fine delle quantificazioni di cui al presente comma si considerano i ricavi realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all’estero, che derivano da finanziamento di servizio pubblico radiotelevisivo, al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 3, comma 1, lettera z), da offerte di servizi di media audiovisivi e radiofonici a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico”;

CONSIDERATO che, in base al disposto dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, l’obbligo di pubblicità posto a carico dell’Autorità relativamente ai risultati delle proprie analisi sull’andamento del SIC è esteso espressamente, oltre che al dato del valore complessivo del Sistema, anche alle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi, e che tale regime di pubblicità risulta rispondere a specifiche esigenze di trasparenza e conoscibilità del mercato;

RITENUTO, per l’effetto, al fine di soddisfare le menzionate esigenze di trasparenza e conoscibilità del mercato, di dare evidenza delle quote percentuali dei ricavi complessivi del SIC, oltre che dei soggetti in prossimità delle soglie indicate dal comma 3 del citato articolo 51, anche dei soggetti che detengono quote non inferiori all’1 per cento del SIC, tenuto conto della dimensione economica complessiva e degli assetti nel SIC;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Accertamento del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni

1. L'Autorità accerta il valore economico del SIC per l'anno 2021, come indicato e dettagliato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata integralmente sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba